



## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Oggetto:** Istituzione comunale "Mira Innovazione". Approvazione regolamento e avvio della fase costitutiva.

L'anno **duemilasei**, addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **19.00** nella Sala Consiliare del Comune suddetto in seduta ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, disposta dal presidente e partecipata a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti	Assenti
1	Marcato Roberto	X	
2	Di Pino Maurizio	X	
3	Marin Renato		X
4	Stocco Giancarlo		X
5	Celegato Agostino		X
6	Fassini Piergiorgio	X	
7	Frattina Michela		X
8	Bregantin Mario	X	
9	De Lorenzi Enzo	X	
10	Bobbo Stefano	X	
11	Barberini Franco	X	
12	Morosini Renzo	X	
13	Naletto Antonio	X	
14	Volpato Francesco	X	
15	Poppi Antonio	X	
16	Negro Fulvio	X	

		Presenti	Assenti
17	Zavan Graziano	X	
18	Bonetto Alessio	X	
19	Lorenzin Stefano	X	
20	Forcolin Andrea	X	
21	Pinton Diego		X
22	Martano Roberto		X
23	Sacco Francesco	X	
24	Castaldo Luigi		X
25	Terren Davide		X
26	Braga Giovanni	X	
27	Morara Mario		X
28	Carraro Maria	X	
29	Libralesso Fabrizio	X	
30	Carlotto Enrico		X
31	Boscaro Annamaria		X
		20	11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Il Sig. Bobbo Stefano nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Dott. Tiziano Tessaro Segretario Generale del Comune.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Naletto Antonio, Bonetto Alessio, Sacco Francesco

Il Presidente invita il Consesso ad esaminare e votare la seguente proposta di deliberazione:

### <<<IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il progetto programmatico di questa Amministrazione si è caratterizzato sin dall'origine per l'attenzione ai servizi alla persona, con un rilevante impegno in termini di organizzazione e di investimenti;
- a fronte di tale impegno, per converso, nel corso degli ultimi anni le risorse disponibili per la riproduzione e la qualificazione dei servizi hanno subito una progressiva e notevole contrazione ad opera delle leggi finanziarie che si sono succedute, minacciandone seriamente non soltanto il possibile sviluppo ma anche lo standard dell'offerta attuale;
- in particolare la Legge Finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266) pone ulteriori forti restrizioni, sia in ordine ai vincoli del patto di stabilità che in ordine alle spese di personale;

Rilevato inoltre che:

- tra le scelte destinate ad incidere sulla trasformazione dell'assetto del Comune, un posto senza dubbio fondamentale è ricoperto dalla definizione della forma più conveniente di gestione dei servizi e delle funzioni;
- l'evoluzione del quadro normativo ha progressivamente ampliato il ventaglio delle possibili alternative utilizzabili, inducendo tra l'altro significative pressioni verso il contenimento dell'area, tradizionalmente molto ampia, della gestione diretta;
- in questo contesto si inseriscono gli interventi di cosiddetta "esternalizzazione", i quali interessano ambiti di attività, sia di carattere tecnico che di natura amministrativa;
- che la politica di "esternalizzazione" può essere perseguita dal Comune senza incidere sulla configurazione dei rapporti e delle responsabilità della stessa nei confronti dei cittadini, mantenendo la titolarità e la responsabilità verso l'esterno nel governo delle funzioni e dei servizi;

Atteso che gli obiettivi perseguibili con interventi di "esternalizzazione" sono:

- istituire apposite strutture specializzate dedicate alla gestione, al monitoraggio e al controllo di attività complesse;
- ridurre ovvero rendere flessibile la struttura dei costi del Comune (a fronte di fenomeni di stagionalità o del manifestarsi di una andamento irregolare dell'attività);
- superare vincoli di ordine giuridico-formale ;
- concentrare le risorse e le energie tecnico-professionali del Comune sulle funzioni di pianificazione, di regolazione e/o di controllo;

Rilevato, per quanto riguarda l'aspetto normativo:

- che l'art. 35 della legge 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) ha notevolmente modificato la disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 112 e ss. del D.lgs. 267/2000;
- che sono intervenute ulteriori modifiche ed integrazioni con l'art. 14 della legge 326 del 24/11/2003 e l'art. 4, comma 234, della legge 350 del 24/12/2003 (legge finanziaria 2004);
- che in seguito a tali interventi legislativi il novellato art. 113 bis statuiva che i servizi pubblici privi di rilevanza economica fossero gestiti mediante affidamento diretto a:
  - a) istituzioni
  - b) aziende speciali, anche consortili;

- c) società a capitale pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 272 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 14, comma 1, lett. e), e comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326) nonché, per illegittimità consequenziale (ex art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87), l'art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo, e l'art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000 come innovati dall'art. 35, commi 1 e 15, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, tutti in tema di servizi pubblici locali;
  - che in tale pronuncia la Corte ha rilevato che la disciplina dei servizi "privi di rilevanza economica" previsti dall'art. 113 bis non rientra tra le materie di competenza Statale e pertanto, a prescindere dai contenuti, si configura come illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale;
  - che la dichiarazione d'illegittimità dell'art. 14, comma 2, D.L. n. 269/2003 e dell'art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000 pone il problema di quale sia l'attuale statuto dei servizi pubblici locali "privi di rilevanza economica";
  - che in conseguenza di ciò il più significativo cambiamento è costituito dal venir meno del principio di tipicità delle forme di organizzazione di tali servizi, che pur connotava, sia pure in misura attenuata, l'art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000 (tanto nella versione originaria, quanto in quella modificata dal D.L. 269/2003);
  - che quindi continuano ad essere utilizzabili, a scelta dell'ente locale, le forme della gestione in economia e dell'istituzione, e lo stesso si può dire per l'azienda speciale e per la società di capitali con partecipazione totalitaria o minoritaria di enti locali;
  - che inoltre ora ritornano ipotizzabili anche la società con partecipazione maggioritaria e la concessione a terzi, mentre l'impiego dell'associazione e della fondazione non risulta limitato ai servizi culturali e del tempo libero;

Considerato altresì che, come stabilito dall'art 1, commi 138 e ss., della Legge Finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di patto di stabilità e specificato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 17 febbraio 2006, che le spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche sono escluse dai limiti posti dal patto di stabilità qualora si tratti di unità istituzionali che, indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato), presentino i seguenti requisiti:

- 1) siano di proprietà o amministrate o controllate da Amministrazioni pubbliche;
- 2) non vendano sul mercato o, in caso contrario, vendano a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi);

Preso atto altresì che la medesima circolare n. 8 del 17 febbraio 2006 stabilisce, a titolo, puramente esemplificativo, che rientrano nel comparto delle Amministrazioni pubbliche, le istituzioni scolastiche pubbliche, i consorzi di funzioni e le istituzioni per i servizi sociali;

Rilevato dunque che le istituzioni comunali, previste dall'articolo 114, comma 2, del D.Lgs 267/2000, rientrano tra le "amministrazioni pubbliche" nei confronti delle quali i trasferimenti effettuati dagli enti locali non incidono sui limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno;

Considerato inoltre che dal testo combinato della richiamata circolare n. 8 e della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 sempre del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, relativa alle disposizioni della Legge Finanziaria 2006 in materia di personale di cui all'articolo 1, commi 198 ss., si deduce che i trasferimenti all'istituzione relativi alle spese del personale da essa direttamente gestito possono essere sottratti dall'ammontare delle spese di personale del Comune cui si applica il vincolo di cui all'articolo 1, comma 198, della L. 266/2005, cioè il tetto di spesa pari a quella del 2004 diminuita dell'1%;

Rilevato che tale interpretazione è univocamente sostenuta dall'ANCI in numerosi interventi e note interpretative, e che tale tesi non ha sin qui ricevuto smentite da alcuna altra fonte, ivi compreso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato;

Considerato:

- che la costituzione di un'apposita Istituzione appare la più vantaggiosa ed opportuna per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, in quanto meglio capace di relazionarsi con l'esterno, di facilitare la collaborazione e il raccordo tra i soggetti coinvolti, pubblici e privati, di garantire il coordinamento generale delle attività e dei servizi comunali interessati, di programmare efficacemente gli interventi e di promuovere e monitorare lo sviluppo dei progetti ed altresì dei seguenti aspetti:
  - 1) estrema facilità, sia della costituzione, sia dell'eventuale soppressione;
  - 2) piena riconduzione all'organizzazione del Comune, che mantiene un controllo forte sull'operato;
  - 3) semplicità dell'operazione di mera assegnazione o di eventuale passaggio dei dipendenti dell'ente e piena assicurazione di un loro rientro nel caso di soppressione;
  - 4) ampia flessibilità quale operazione "ponte", in caso di necessità di operare diverse scelte di esternalizzazione;

Ritenuto di individuare nei servizi relativi all'asilo nido comunale e alle biblioteche le funzioni idonee, per natura e caratteristiche organizzative, da trasferire alla costituenda istituzione comunale, fatta salva l'eventuale futura integrazione di altre funzioni e servizi;

Considerato:

- che il Comune esercita sull'istituzione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che tra le forme di gestione per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica la formula dell'istituzione appare quella più idonea da utilizzare in relazione al contenimento dei costi e che per lo stesso motivo, gli organi amministrativi saranno numericamente limitati al minimo indispensabile;
- che l'istituzione così costituita è annoverata, in base a quanto previsto dalla circolare n. 8 del 17.02.2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tra i soggetti qualificabili come "amministrazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per cui, in base all'art. 1, comma 142, lettera c), della legge n. 266/2005 i trasferimenti correnti a essa destinati vengono ad essere esclusi dal computo nel complesso delle spese correnti riferibili ai bilanci degli enti locali assoggettate ai limiti del patto di stabilità interno (previsti dal comma 141 della stessa legge);
- che eventuali ulteriori affidamenti di servizi saranno oggetto di successivi provvedimenti;

Visto l'art. 55 del vigente statuto comunale, il quale disciplina la possibilità di dar vita ad istituzioni e prevede che:

- l'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio Comunale;
- i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha espressi, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori;
- agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione, in quanto compatibile, ogni riferimento normativo riguardante il Comune;
- il consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta Comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Generale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato;

- l'amministrazione e la gestione dell'istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da apposito regolamento comunale;

Preso atto dello schema di Regolamento, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto che lo stesso rappresenti idoneo strumento per il controllo, disciplina ed organizzazione della costituenda istituzione;

Tenuto conto che la fase costitutiva dell'Istituzione comporta la nomina degli organi, la predisposizione e l'approvazione degli atti fondamentali, il conferimento del capitale di dotazione e delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Considerato che alla formalizzazione dell'affidamento dei servizi alla costituenda istituzione, all'approvazione del capitale di dotazione e delle risorse finanziarie da assegnare, nonché alla concessione in uso di beni mobili, immobili e strumentali si provvederà con successivi provvedimenti degli organi e dei soggetti competenti;

Rilevato quindi che la presente deliberazione non comporta spesa;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto che la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Affari generali - personale - sistema informativo" ha esaminato la presente proposta di deliberazione in data 10 luglio 2006 ed ha espresso parere favorevole;

Tutto ciò premesso,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti .... espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

- di approvare la costituzione di un'istituzione comunale, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 55 dello statuto comunale, organismo strumentale per la gestione di servizi sociali dotato di autonomia gestionale, da denominare "Mira Innovazione";
- di individuare nei servizi Asilo nido comunale e Biblioteche comunali le funzioni che, nella fase costitutiva e di avvio, saranno trasferite alla costituenda istituzione per la gestione diretta;
- di approvare lo schema di Regolamento della predetta istituzione, come riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il consiglio di amministrazione sarà composto da 3 membri nominati, con successivo provvedimento dal Consiglio comunale, come previsto dal richiamato Regolamento;
- di dare atto che con successivi provvedimenti degli organi e dei soggetti competenti si provvederà alla formalizzazione dell'affidamento dei servizi alla costituenda istituzione, all'approvazione del capitale di dotazione e delle risorse finanziarie da assegnare, nonché alla concessione in uso di beni mobili, immobili e strumentali.

Quindi, data l'urgenza, su proposta del Presidente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti ... espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. >>>

A questo punto il Presidente dichiara aperto il dibattito;  
Sentito l'intervento del Consigliere De Lorenzi (omissis);

Esce dall'aula il Consigliere Libralesso per cui i presenti sono 19 e gli assenti 12 (Marin, Stocco, Celegato, Frattina, Pinton, Martano, Castaldo, Terren, Morara, Libralesso, Carlotto, Boscaro);

Sentita la richiesta di chiarimenti del Consigliere Negro (omissis);  
Sentita la risposta del Segretario Generale (omissis);

Sentito l'intervento del Consigliere Lorenzin (omissis);  
Sentito l'ulteriore intervento del Consigliere Negro che dichiara il proprio voto di astensione (omissis);

Sentito l'intervento del Presidente del Consiglio (omissis);  
Sentito l'intervento del Dirigente del Settore Servizi Finanziari (omissis);

Sentiti gli interventi del Consigliere Negro e del Consigliere Braga (omissis);

Entra il Consigliere Terren per cui i presenti sono 20 e gli assenti 11 (Marin, Stocco, Celegato, Frattina, Pinton, Martano, Castaldo, Morara, Libralesso, Carlotto, Boscaro);

Sentito l'intervento del Segretario Generale (omissis);

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Braga e Volpato (omissis);

Entra il Consigliere Morara per cui i presenti sono 21 e gli assenti 10 (Marin, Stocco, Celegato, Frattina, Pinton, Martano, Castaldo, Libralesso, Carlotto, Boscaro);

A questo punto, non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta di deliberazione:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 20, contrari //, astenuti 1 (Negro) resi per alzata di mano

#### DELIBERA

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.

A questo punto stante l'urgenza

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 20, contrari //, astenuti 1 (Negro) resi per alzata di mano

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
Bobbo Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Tiziano Tessaro

**REFERTO PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione di n. 15 giorni consecutivi dal .....-

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Tiziano Tessaro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

1) che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi dal ..... al ....., come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;


2) **che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno** ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*